

A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento - **Decreto dirigenziale n. 534 del 28 aprile 2010 – Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della legge n. 447/95, art. 2 commi 6 e 7 - Approvazione determinazioni assunte dalla Commissione Regionale interna nelle sedute del 2/9/09, 21/9/09, 8/10/09, 20/10/09, 28/10/09, 5/11/09, 1/12/09, 3/12/09, 9/12/09, 14/12/09, 17/12/09, 29/1/10, 4/2/10, 8/2/10, 11/2/10, 4/3/10, 11/3/10, 23/3/10, 30/3/10 e 12/4/10.**

PREMESSO

Che l'art. 2 - commi 6 e 7 - della legge 26/10/95 n. 447, ha stabilito che per poter svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale occorre presentare domanda all'Assessorato Regionale competente, corredata di documentazione atta a comprovare l'aver svolto, in modo non occasionale, attività nel campo dell'acustica ambientale: per quattro anni per i possessori di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o da almeno 2 anni per coloro che sono in possesso di una laurea o diploma universitario ad indirizzo scientifico;

Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1560 del 7/3/96 sono state approvate le modalità di presentazione delle domande ed è stata istituita una Commissione Regionale interna per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti;

Che la D.G.R. n. 4431 del 18/08/00 ha modificato ed integrato la citata deliberazione alla stregua delle norme recate dal DPCM 31/12/98;

Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 1537 del 24/3/03 ha aggiornato le previgenti disposizioni regionali inerenti il riconoscimento della figura di "tecnico competente";

Che con D.G.R. n. 977 del 6/6/08 è stato modificato l'allegato "A" alla D.G.R. n. 1537 del 24/3/03 e la composizione della commissione regionale interna;

CONSIDERATO:

Che la Commissione Regionale interna, nominata con D.D. n. 827 del 23/09/08, modificata con Decreti Dirigenziali n. 565 del 19/06/09 e n. 890 del 24/11/09, nella seduta del 16/10/08 ha fissato all'unanimità i criteri riguardo la non occasionalità delle attività svolte dai richiedenti nel campo dell'acustica ambientale;

Che la citata Commissione, nelle sedute del 2/9/09, 21/9/09, 8/10/09, 20/10/09, 28/10/09, 5/11/09, 1/12/09, 3/12/09, 9/12/09, 14/12/09, 17/12/09, 29/1/10, 4/2/10, 8/2/10, 11/2/10, 4/3/10, 11/3/10, 23/3/10, 30/3/10 e 12/4/10 ha esaminato n. 56 nuove istanze, n. 19 integrazioni documentali e n. 4 richieste di riesame, per un totale di 79 domande finalizzate ad ottenere il riconoscimento di tecnico competente in acustica ambientale;

Che dall'esito dei lavori della Commissione, così come risulta dai verbali agli atti:

- hanno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 13 professionisti i cui nominativi sono indicati nell'allegato **"Elenco A"**;
- non sono in regola con i requisiti richiesti dalla legge n. 7 professionisti i cui nominativi sono indicati nell'allegato **"Elenco B"**;

RITENUTO di dover provvedere in merito approvando gli elenchi di cui sopra;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 02 nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del medesimo Settore Tutela dell'Ambiente,

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente riproposte ed approvate, di:

1. prendere atto delle determinazioni assunte nelle sedute del 2/9/09, 21/9/09, 8/10/09, 20/10/09, 28/10/09, 5/11/09, 1/12/09, 3/12/09, 9/12/09, 14/12/09, 17/12/09, 29/1/10, 4/2/10,

8/2/10, 11/2/10, 4/3/10 11/3/10, 23/3/10, 30/3/10 e 12/4/10 dalla Commissione Regionale interna per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6 e 7 della legge 447/95;

2. approvare l'allegato "Elenco A" recante i nominativi dei professionisti le cui istanze sono state definite con l'adozione di provvedimento favorevole di accoglimento;
3. approvare l'allegato "Elenco B" recante i nominativi dei professionisti le cui istanze sono state definite con l'adozione di provvedimento negativo per carenza dei requisiti;
4. inviare al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC ed al web master per l'aggiornamento dell'elenco pubblicato nella pagina "Ambiente" del sito web della regione Campania.

dott. Luigi Rauci



Giunta Regionale della Campania

ELENCO A

**RICHIEDENTI LE CUI ISTANZE SONO STATE DEFINITE CON
PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE DI ACCOGLIMENTO**

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA
EUGENIO	CAVALIERE	19/04/68	NAPOLI
ANTONIO	RANUCCI	08/08/80	SPARANISE (CE)
GIUSEPPE	STRIFEZZA	09/01/71	BELLIZZI (SA)
CARMINE	VISONE	09/02/64	OTTAVIANO (NA)
SALVATORE	MARIZIA	29/01/68	MONDRAGONE (CE)
CARLO	FABBRICATORE	21/02/71	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (SA)
MICHELE	MIRAGLIA	12/01/61	MONDRAGONE (CE)
VINCENZO	SIFONE	21/09/83	SANT'ANGELO A CUPOLO (BN)
OTTAVIO	PENNACCHIA	22/10/76	AVERSA (CE)
SALVATORE	RICCARDI	28/05/77	VILLA LITERNO (CE)
FILIPPO	CASTAGNOZZI	08/02/54	ARIANO IRPINO (AV)
ANNA	BOTTA	21/08/76	PALOMONTE (SA)
SALVATORE	D'AMBROSIO	18/04/78	ANGRI (SA)

Luigi Rauci



Giunta Regionale della Campania

ELENCO B

**RICHIEDENTI LE CUI ISTANZE SONO STATE DEFINITE CON
PROVVEDIMENTO NEGATIVO PER CARENZA DI REQUISITI**

NOME	COGNOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI RESIDENZA	MOTIVAZIONE
ANGELO	CIPRIANO	20/03/65	GROTTAMINARDA (AV)	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
MICHELE	PASTORE	07/02/69	SALERNO	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
ANIELLO	SALVATI	18/08/61	MARCATO SAN SEVERINO (SA)	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
ANTONIO	DE GREGORIO	11/04/67	MARCATO SAN SEVERINO (SA)	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
BARBARA	NUTILE	16/05/78	CASERTA	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
FABIO	CASABURI	01/07/79	CAVA DE'TIRRENI (SA)	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale
GIULIA	FRODELLA	31/05/69	NAPOLI	Manca il requisito della non occasionalità delle attività svolte in acustica ambientale

Luigi Rauci